

L'assunzione della prova scientifica a dibattimento

Le responsabilita' penali di periti e ct

Perugia, 20 febbraio 2016

Prof. Rossella Fonti

Giudizio (ordinario) di primo grado

Atti preliminari al
dibattimento

- **Liste testimoniali**

In udienza:

- Verifica della regolare costituzione delle parti
- Questioni preliminari
- Dichiarazione di apertura del dibattimento; lettura dell'imputazione

Dibattimento

- Richiesta di prove
- Decisione del giudice sull'ammissione delle prove
- **Acquisizione e assunzione delle prove** (per le prove dichiarative si utilizza il metodo dell'esame incrociato, ossia esame, controesame e riesame)
- Il giudice puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova
- Discussione

Atti successivi al
dibattimento

- Deliberazione della sentenza
- Lettura del dispositivo in udienza

Ammissione della prova

Le prove sono ammesse a richiesta di parte

Il Giudice non ammette

Le prove vietate dalla legge

Le prove manifestamente superflue o irrilevanti

In via di eccezione si riconoscono al giudice poteri di ammissione d'ufficio

Esame incrociato

Esame



- E' svolto dalla parte che ha chiesto di interrogare il dichiarante
- Tende ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal dichiarante
- Tende a dimostrare che il teste e' attendibile e credibile

Controesame



- E' condotto dalla parte che ha un interesse contrario a chi ha chiesto il testimone
- E' eventuale
- Mira a far dichiarare al teste fatti diversi da quelli resi nell'esame diretto
- Tende a dimostrare che il teste non e' attendibile e credibile

Riesame



- E' condotto da chi ha svolto l'esame
- E' doppiamente eventuale
- Tende a corroborare la versione resa nell'esame

(Segue)

Regole comuni



- Le domande devono vertere su fatti specifici
- Sono vietate le domande nocive
- Sono vietate le domande che violano il rispetto della persona umana

Regole diverse



Solo nel controesame sono consentite le cd. domande suggerimento

Anche il sapere scientifico entra nel
dibattimento attraverso l'esame
orale delle fonti di prova e nel
contraddittorio tra le parti

Teste esperto v. teste comune

- La testimonianza del **teste comune** concerne solo fatti e non apprezzamenti personali (art. 194, c. 3 c.p.p.).
- Il **teste esperto** esprime invece valutazioni.

501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

Altri riferimenti normativi

Art. 502 c.p.p.: Esame a domicilio di testimoni periti e consulenti tecnici

Art. 511, c. 3, c.p.p.: La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.

Art. 505 c.p.p.: Facolta' degli e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato di chiedere di rivolgere domande (anche) a periti e consulenti tecnici

Art. 506 c.p.p.: il Giudice puo' rivolgere domande a testimoni, periti e consulenti tecnici.

Norme applicabili

- Si applica lo schema esame-controesame-riesame.
- Si applica la previsione secondo cui l'esame deve svolgersi su fatti specifici.
- Si applica il divieto di rivolgere domande lesive della dignita' personale.

(Segue): profili dibattuti

- Obbligo di leggere la **dichiarazione di impegno** (497 c. 2 c.p.p. “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere quanto è a mia conoscenza”).
- Divieto di **domande suggestive.**
- Applicazione della disciplina delle **contestazioni** nell’esame testimoniale (art. 500 c.p.p.).

(Segue): art. 149 disp. att. Regole da osservare prima dell'esame testimoniale

1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.

Si ritiene non applicabile all'esame del perito e dei
ct

Circa la possibilità che i ct pongano domande ai periti

Cass. pen. Sez. II, 27-01-2005, n. 6381 (rv. 231106)

Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501 c.p.p., comma primo, in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro; non sussiste altresì alcun obbligo per il giudice di disporre un confronto diretto tra gli stessi, restando affidata al difensore l'eventuale esposizione dei motivi di dissenso dalle conclusioni dell'elaborato.

366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 .

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

(Segue)

Cass. pen. Sez. VI, 26-05-2005, n. 26925 (rv. 231868)

Fondacaro

Non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall'art. 366 comma secondo cod. pen., **la condotta del perito che, nominato dal giudice per l'espletamento di un incarico, non compaia all'udienza fissata per il giuramento senza giustificare il motivo dell'assenza**, non potendo essere equiparata la mancata comparizione al rifiuto di assumere l'incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all'art. 133 cod. proc. pen., l'accompagnamento coattivo del perito.

328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

(Segue)

Cass. pen. Sez. VI, 14-02-2012, n. 6903 (rv. 252117)

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. sanziona **comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione, pertanto, di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen.** (Fattispecie relativa all'omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa civile). (Annulla senza rinvio, App. Ancona, 02/05/2011)

(Segue)

Cass. pen. Sez. VI Sent., 26-02-2008, n. 17000 (rv. 239727)

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione pertanto di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. (Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, cod. pen., nel fatto del consulente tecnico d'ufficio nominato in un processo civile, che dopo aver assunto l'incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di adempiere all'obbligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo ritirati). (Annulla con rinvio, App. Reggio Calabria, 31 maggio 2007)

319-ter. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

373. Falsa perizia o interpretazione.

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte

(Segue)

Cass. pen. Sez. VI, 11-06-2015, n. 38307

P.m. e altri c. Panciera

Per potersi configurare il delitto di falsa perizia è necessario che l'alterazione del vero sia intenzionale, mentre esso non viene integrato quando le falsità sono dovute ad una prestazione professionale scadente ovvero ad un involontario errore della mente.

(Segue)

Cass. pen. Sez. VI, 05-02-2007, n. 14101 (rv. 236214)

A.G.

Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 cod. pen. è **ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico d'ufficio** nominato nel corso di un procedimento civile.
(Dichiara inammissibile, App. Trento, 16 Marzo 2005)

(Segue)

Cass. pen. Sez. VI, 26-03-1999, n. 1096 (rv. 213681)

Poletti e Parenzan e altri

Il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) **non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il p.m.** Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11 comma 6 del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera del subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 c.p. sia intenzionale.

Equiparazione del ct del pm al testimone

Cass. pen. Sez. Unite, 25-09-2014, n. 51824: “Il consulente è sentito, infatti, in dibattimento sul contenuto della consulenza nelle forme dell'esame testimoniale (art. 501 cod. proc. pen.); prima ancora, può essere chiamato a rendere dichiarazioni al pubblico ministero che l'ha nominato. Di conseguenza, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità per influire sui risultati della consulenza è destinata ad incidere anche sulle dichiarazioni rese dal consulente come teste o come persona informata sui fatti. In definitiva, anche se il consulente non riferisce su fatti, ma esprime valutazioni su materie che richiedono specifiche competenze tecniche, egli può in ogni caso "affermare il falso e negare il vero..." il consulente tecnico del pubblico ministero va equiparato al testimone anche quando formula giudizi tecnico- scientifici, sicchè il caso in esame (in cui il consulente del Pubblico ministero era chiamato ad accertamenti che postulavano sia il riscontro di dati oggettivi sia profili valutativi) deve essere inquadrato, a seconda delle fasi processuali in cui viene fatta l'offerta (rifiutata), nel combinato disposto di cui agli artt. 377 e 371-bis cod. pen. (intralcio alla giustizia per far rendere false dichiarazioni al pubblico ministero) o in quello di cui agli artt. 377 e 372 cod. pen. (intralcio alla giustizia per far rendere una falsa testimonianza)”

il ct del pm puo' commettere i reati di cui agli artt. 371 bis e 372 c.p

371-bis. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di **fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito**, è punito con la reclusione fino a quattro anni .

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore

372. Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni

375. Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da **tre a otto anni** se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da **quattro a dodici anni**, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da **sei a venti anni** se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

376. Ritrattazione

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

374. Frode processuale

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriamente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata

374-bis. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

(Segue)

- Reato comune.
- Aggravato se autore e' un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente una professione sanitaria.
- Condotta: falsita' ideologica
- Dolo generico

(Segue): Cass. pen. Sez. VI, 12-05-1999, n. 1749

La fattispecie di cui all'art. 374 bis c.p. (false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria) si riferisce a due specifiche attività documentative ("dichiarare" e "attestare") e a due specie di documenti ("certificati" ed "atti"). Con il certificato si dichiarano dati, fatti e situazioni, di cui si ha cognizione "aliunde"; con l'atto si attestano fatti compiuti da chi attesta o avvenuti in sua presenza ovvero dichiarazioni da lui ricevute. In entrambi i casi, l'attività è di natura documentativa. Ne consegue che nella parte in cui la consulenza tecnica di parte dichiara o attesti dati, qualità, condizioni, essa ha natura certificativa o attestativa: pertanto, ove riporti in modo difforme dal vero detti dati, qualità e condizioni, ricade nella previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 374 bis c.p. Per la parte invece nella quale la consulenza tecnica di parte svolge valutazioni e formula pareri o giudizi, detta consulenza non rientra nella previsione della norma incriminatrice dell'art. 374 bis c.p., proprio perchè essa non può essere compresa nel novero dei "certificati" e degli "atti". (Nel caso di specie era stato contestato il delitto di cui all'art. 374 bis c.p. ad un medico legale, consulente tecnico di parte, per avere falsamente effettuato valutazioni di maggiore gravità rispetto alla realtà delle condizioni morbose di un soggetto, traendone un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario).

(Segue): Cass. pen. Sez. VI, 02-12-2010, n. 5284

Ai fini della configurabilità del delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, rientrano nella previsione della norma incriminatrice la certificazione di dati clinici non veri o l'attestazione di condizioni inesistenti, mentre nessun rilievo possono assumere gli apprezzamenti e le valutazioni che un medico abbia compiuto relativamente alla gravità delle condizioni cliniche del soggetto esaminato, traendone un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario. (Fattispecie relativa a valutazioni compiute da un consulente tecnico di parte in merito al livello di gravità e al rischio di aggravamento della patologia oculare di un soggetto detenuto).

380. Patrocinio o consulenza infedele.

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

La pena è aumentata:

1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2. se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

(Segue)

- E' un **reato proprio**: solo difensori e consulenti tecnici. Non si applica a periti e ctu.
- **Infedeltà ai doveri professionali**: violazione di norme tecniche e etiche previste dai codici deontologici.
- **Momento consumativo del reato**: nocumento agli interessi della parte (anche non di tipo economico).
- **Dolo generico**: consapevolezza della infedeltà ai propri doveri professionali.
- **Circostanze aggravanti**:
 1. collusione con la parte avversaria
 2. Fatto commesso a danno dell'imputato
 3. Imputato di un delitto punito con ergastolo o reclusione superiore a 5 anni

(Segue)

Cass. pen. Sez. VI, 19-11-2010, n. 42913 (rv. 248826)

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di infedele patrocinio non è necessaria la specifica volontà dell'agente di nuocere alla parte assistita. (Rigetta, App. L'Aquila, 11 aprile 2008)

FONTI

CED Cassazione, 2010

381. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

(Segue): caratteristiche della condotta illecita del comma 1

- E' necessaria l'effettiva **pendenza di un procedimento**, mentre non rileva la fase stragiudiziale.
- Il requisito del procedimento sussiste anche nei casi di **procedimenti sostanzialmente identici** o se sono ramificazioni dello stesso procedimento.
- La consulenza contemporanea deve essere prestata **a favore di parti contrarie**.
- **Dolo generico**: è necessaria la volontà di prestare contemporanea assistenza a parti.

(Segue): caratteristiche della condotta illecita del comma 2

- Occorre un sostanziale **conflitto di interessi** tra la **parte assistita e l'altra parte** ("avversaria").
- Il consenso della parte originariamente assistita **esclude il reato**.
- Dolo generico: volontà di assumere il patrocinio o la consulenza della parte avversaria rispetto a quella già assistita.
- Momento consumativo: nella assunzione dell'incarico, ossia nel momento in cui viene conferito e accettato il mandato professionale (Cass. Pen., 2.10.1995, n. 11424)